



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 - LANCIANO-VASTO-CHIETI
Sede Legale Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

U.O.C. MEDICINA LEGALE
Direttore Dr. Pietro FALCO
Tel. 0871-358749-Fax 0871-357997

Prot. n. 707

Chieti, 12/04/2016

OGGETTO: Referendum popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione di domenica 17 aprile 2016.
Disposizione di servizio per rilascio certificazione medica per elettori fisicamente impediti.

Ai Direttori DD.SS.BB.
LORO SEDI

Ai Medici ex-Condotti
per il tramite del Responsabile SIESP
Dr.ssa Ada A. MAMMARELLA
giuseppe.pepe@asl2abruzzo.it

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della provincia di CHIETI

Al Sig. Commissario Straordinario del Comune
di Celenza sul Trigno
LORO SEDI

Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
66100 - Chieti

Al Responsabile IPM
Coord. medico-legale territoriale
Dr Raffaele CICCARESE
ciccarele@yahoo.it

Al Direttore
Dipartimento di Prevenzione
giuseppe.torzi@asl2abruzzo.it

e, p.c.: **Al Direttore UOC Risorse Umane**
Dott.ssa Manuela LOFFREDO
risorse.umane@asl2abruzzo.it

LORO SEDI

Facendo seguito alla Disposizione di Servizio a firma congiunta con il Direttore Generale prot. n. 16359U16 del 01/04/2016 i Direttori dei DDSSBB e il Responsabile della UOC del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, quest'ultimo per i Comuni dove sono presenti i Medici ex-Condotti, sono invitati a comunicare direttamente ai Sindaci dei Comuni interessati i nominativi dei Medici che nei tre giorni precedenti le consultazioni e nel giorno di **domenica 17 aprile 2016** provvederanno al rilascio gratuito dei certificati medici ad elettori fisicamente impediti per esercitare

il diritto di voto, come previsto dagli art. 41 e 42 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570, nonché ai sensi dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n.15 e successive modificazioni.

I medici designati e designandi saranno individuati tra quelli che ordinariamente rilasciano certificazioni monocratiche a valenza medico-legale presso gli ambulatori distrettuali.

Il rilascio dei predetti certificati dovrà essere assicurato, come da richiesta prefettizia, nei tre giorni precedenti la consultazione in parola e durante l'apertura dei seggi elettorali; all'uopo i Direttori interessati, sentiti anche i Sigg. Sindaci, vorranno garantire indicativamente le seguenti fasce orarie:

- **giovedì 14 e venerdì 15** : secondo il consueto orario di apertura al Pubblico degli Ambulatori
- **sabato 16 aprile**: dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Per domenica 17 aprile 2016, l'attività certificativa in parola verrà espletata secondo la tabella sotto riportata:

GIORNO 17.4.2016				
AREA DISTRETTUALE	ORARIO	MEDICO	MEDICO	SEDE
VASTO	9.00 - 12.00 15.00 - 18.00	Dott. Di Tanna	Dott.ssa Tascione	Direzione Sanitaria Ospedale
GISSI	9.00 - 12.00	Dott. Candeloro		DSB Gissi
SAN SALVO	9.00 - 12.00	Dott.ssa Palucci		DSB San Salvo
CASALBORDINO	15.00 - 18.00	Dott. D'Adamio		DSB Casalbordino
LANCIANO	9.00 - 12.00 15.00 - 18.00	Dott. Tupone	Dott. Ciccarese	Consultorio di Lanciano
CASOLI	15.00 - 18.00		Dott. Scardapan e	PTA Casoli
VILLA S. MARIA	9.00 - 12.00	Dott. Fontana		DSB Villa S. Maria
ATESSA	15.00 - 18.00		Dott. Parente	DSB Atesa
FOSSACESIA	9.00 - 12.00	Dott. Paolucci		DSB Fossacesia
LAMA DEI PELIGNI	9.00 - 11.00	Dott.Rossi		DSB Lama dei Peligni
TORRICELLA	15.00 - 17.00		Dott.Rossi	DSB Torricella
CHIETI	9.00 - 12.00 15.00 - 18.00	Dr.ssa Peschi	Dr.ssa Peschi	UOC Medicina Legale
GUARDIAGRELE	9.00 - 12.00	Dir. Medico DSB Guardiagrele		DSB Guardiagrele
FRANCAVILLA	9.00 - 12.00 15.00 - 17.00	Dir. Medico DSB Francavilla	Dir. Medico DSB Francavilla	DSB Francavilla
ORTONA	9.00 - 12.00 15.00 - 17.00	Dir. Medico DSB Ortona	Dir. Medico DSB Ortona	DSB Ortona

Resta inteso che la predetta attività, ove ne ricorrano i presupposti medico-legali, potrà essere espletata anche in epoca antecedente il periodo sopra indicato.

I Direttori in indirizzo sono invitati ad individuare ed assicurare la fruibilità delle sedi erogative delle prestazioni in oggetto, dandone ampia diffusione.

Al fine di uniformare la redazione dei certificati in parola si allega il fac-simile del modello che i Dirigenti medici dovranno utilizzare.

Per l'attuazione della presente direttiva ed il coordinamento dei Medici designati si conferma l'incarico al Dr. Ciccarese al quale dovranno essere inviati gli elenchi dei medici incaricati.

Per eventuali necessità si riportano i nominativi con i relativi recapiti telefonici dei medici necroscopi reperibili ai quali rivolgersi nella giornata di voto:

MEDICO	AREA	TELEFONO	TELEFONO
Dr. TUPONE Lucio	EX ASL LANCIANO	0872712865	3387356353
Dr. ssa SIRANO Rosanna	EX ASL VASTO	0873363415	3383284557
Dr.ssa PESCHI Anna Italia	EX ASL CHIETI	0871358775	339-8938475

Per il Comune di Chieti si comunica che l'attività certificativa sarà resa nei giorni di nei giorni di **sabato 16 aprile 2016 dalle ore 09,00 alle ore 12,00** e di **domenica 17 aprile 2016 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00**, a cura dei Dirigenti Medici della UOC di Medicina Legale, ambulatorio di Medicina legale sito al 1° piano dello stabile Ex-INAM.

Infine si invitano i Direttori delle UUOO in indirizzo disporranno che le attività rese e rendicontate dai Dirigenti medici saranno trasmesse direttamente alla UOC Risorse Umane per gli adempimenti ai fini delle liquidazioni delle competenze.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione e si ringrazia.


Il Direttore
U.O.C. Medicina Legale
(Dr. Pietro FALCO)

Allegati n. 2:

- Vademecum sull'attività in parola
- Fac-simile certificato medico



U.O.C. MEDICINA LEGALE
Direttore Dr. Pietro FALCO

Breve Vademecum per il medico addetto al rilascio della certificazione medica ai sensi dell'art. 41 del DPR 570/60 e smi

VOTO DEGLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' FISICA

L'art. 41 del DPR 570/60 prevede la facoltà di esprimere il voto, a mezzo di accompagnatore, per coloro che si trovino fisicamente impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Sono da considerare elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Gli impedimenti che legittimano l'assistenza nella votazione devono essere riconducibili alla capacità visiva del soggetto o al movimento degli arti superiori, non consentendo l'ammissione al "voto assistito" infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano la sfera psichica dell'individuo (stato demenziale, demenza senile, rammollimento cerebrale, ecc.).

Le persone con queste disabilità, e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore, purché questi risultino iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per usufruire di tale diritto viene richiesta una specifica certificazione rilasciata, presso l'ambulatorio di Medicina Legale del Distretto Sanitario di appartenenza, da medici designati dalla ASL.

Tale documento deve precisare che "l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore".

IMPEDIMENTO A CARATTERE PERMANENTE

La Legge 5 febbraio 2003 n. 17 ha previsto, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, l'apposizione sulla propria tessera elettorale di uno specifico simbolo.

In tal caso l'elettore è sempre ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore senza avere più l'obbligo di munirsi dell'apposita certificazione medica ad ogni consultazione elettorale.

Nel caso dell'elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, il cosiddetto "libretto di pensione" dal quale si evince la cecità accertata.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.

TRASPORTO AL SEGGIO ELETTORALE

I Comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale.

VOTARE IN UN'ALTRA SEZIONE

Qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, l'elettore con difficoltà o impedimenti alla deambulazione può votare presso un'altra sezione del proprio comune priva di barriere architettoniche, previa esibizione di una attestazione medica rilasciata dall'ambulatorio di Medicina Legale del Distretto Sanitario anche in precedenza per altri scopi (es. verbale invalidità civile, causa di servizio, infortunio, ecc), purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità di deambulazione gravemente ridotta.



U.O.C. MEDICINA LEGALE
Direttore Dr. Pietro FALCO

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

La vigente normativa (Legge n. 22/2006 e succ. modifiche introdotte dalla Legge 46/2009) ha previsto la possibilità di voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

Gli interessati sono tenuti a far pervenire al Sindaco apposita istanza corredata, tra l'altro, da certificato medico da cui risulti "l'esistenza di una infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio".

Le apparecchiature elettromedicali sono quelle attinenti alle funzioni vitali e necessarie all'esistenza in vita. Sono da ritenersi riconducibili a questa fattispecie quelle vicarianti la funzione respiratoria (ventilatori, concentratori di ossigeno, broncoaspiratori, ecc.), la funzione urinaria (dialisi a domicilio) e la funzione alimentare (pompe enterali, infusori, ecc.). Non sono, invece, inclusi gli apparecchi utili alla autonomia personale, quali servoscala, piattaforme elevatrici, caricabatteria per carrozzine, ascensori ed altri, non indispensabili all'esistenza in vita).

Il certificato potrà anche contenere, qualora ne ricorra la condizione, l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVISSIME INFERMITA' TALI CHE L'ALLONTANAMENTO DALLE ABITAZIONI IN CUI DIMORANO RISULTI IMPOSSIBILE ANCHE CON L'AUSILIO DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICI (Legge 7 maggio 2009 n. 46)

Sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dalle abitazioni in cui dimorano risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Per essere ammessi al voto a domicilio il medico dovrà certificare l'assoluta intrasportabilità del richiedente (gravità delle situazioni cliniche in atto che rendono rischioso e pericoloso per il paziente lo spostamento dello stesso dal proprio domicilio).

Si rammenta che all'art. 1 lettera c) della Legge n.46/2009, è previsto che "Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi".

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL VOTO DOMICILIARE

Gli elettori devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato,



U.O.C. MEDICINA LEGALE
Direttore Dr. Pietro FALCO

ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

LE DISPOSIZIONI SUL VOTO DOMICILIARE SI APPLICANO SOLO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE DIMORI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE PER CUI E' ELETTORE.

MODALITA' DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

Ai fini del diritto di esercizio del voto gli elettori fisicamente impediti possono rivolgersi all'ambulatorio di Medicina Legale del Distretto Sanitario di appartenenza.

Il certificato è gratuito ed è rilasciato dai medici designati dalla ASL. Ai fini del rilascio è necessario che il richiedente esibisca documento d'identità in corso di validità ed ogni idonea documentazione attestante la patologia.

SERVIZI ASL PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI

Ambulatori medico-legali distrettuali.

INCOMPATIBILITA'

I funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati" art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.



REGIONE ABRUZZO
A.S.L. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
U.O.C DI MEDICINA LEGALE
Direttore Dr. Pietro Falco

Prot. N. _____

CERTIFICATO MEDICO-LEGALE
PER ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI
ai sensi del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 e successive modifiche e integrazioni

Si certifica che il sig. / la sig.ra _____

Nato/a a _____ () il ____ / ____ / ____

residente a _____ ()

in Via _____ n° _____

Documento di riconoscimento _____ n° _____

Rilasciato da _____ il ____ / ____ / ____

- è un soggetto che può esprimere il voto da solo, ma deve essere accompagnato fino alla cabina con precedenza sugli altri elettori.
- è un soggetto che si trova nell'impossibilità di esprimere il voto da solo essendo affetto da (indicare la diagnosi ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 1439 del 20.03.2006):.....
.....
- è un soggetto non deambulante per cui può esercitare il diritto di voto in sedi esenti da barriere architettoniche.
- è un soggetto impossibilitato ad allontanarsi dalla propria abitazione e in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (ex L. n. 22 del 27.01.2006).
- è un soggetto affetto da gravissima infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (L. n° 46 del 07.05.09).

Il Dirigente Medico

N.B.: Il presente certificato è valido anche per eventuale ballottaggio.